

per la vostra pazienza, non trovo di meglio che citare ancora lui. « *Quid est quod fuit? Ipsum quod futurum est* ».

7. LE BASI ROMANISTICHE DEL CODICE CIVILE ITALIANO.

Salvatore Di Marzo, nel suo libro su *Le basi romanistiche del Codice civile* (Torino, 1950, p. XX-416) giustamente osserva (p. 3 s.), che « chi voglia... elevarsi ad intendere il fenomeno giuridico non potrà mai fare a meno di una sufficiente conoscenza del diritto romano, considerato nel suo progressivo sviluppo, per cui molti istituti e molte norme persistono nel diritto attuale, mentre altre scomparvero ». Ma poi? Per consentire l'accennata « sufficiente conoscenza », ecco che cosa egli sembra ritenere sufficiente e, in ogni caso, offre al lettore. Alcune pagine di assai succinte *Premesse* (p. 1-24), e poi le « basi romanistiche » esposte in ripartizioni corrispondenti a quelle del codice civile italiano e col sistema del riferimento articolo per articolo. Primo esempio, che chiameremo « positivo » (p. 73): « Art. 339. Anche nel diritto romano la donna, che alla morte del marito si trovava incinta, soleva chiedere in certe circostanze un curatore del nascituro (*curator ventris*) e, occorrendo, un curatore dei beni di lui. V. D. 37. 9. 1. 17 *rell.* ». Secondo esempio, diciamo così « negativo » (p. 312): « Art. 1882. Non sembra riuscito lo sforzo di trovare precedenti romani del contratto di assicurazione a premio. Né testi letterari né testi giuridici possono essere citati validamente in appoggio, *rell.* ».

L'illustre a. è stato critico severo, attento e autorevole di numerose generazioni di romanisti, tra cui la mia, e sono certo che non trarrebbe piacere da un plauso di pura cortesia. È meglio, dunque, esprimersi con tutta franchezza, affermando che quest'ultimo libro nulla aggiunge ai suoi insigni meriti e, forse ancor meno che in nulla, cioè negativamente, contribuisce a riaccostare i moderni civilisti al diritto romano. Tutt'al più esso potrà soddisfare la smania di facili, quanto inopportune citazioni, che caratterizza certi avvocati di terz'ordine, allor quando redigono le loro mal sudate comparse. Ma chi del diritto abbia un concetto dignitoso ed elevato, questi non potrà non essere deluso dalla povertà di « basi » che il presente libro gli prospetta, anche nelle sue parti, che ho qualificate « positive »; né potrà, quindi, non indursi a lasciar com-

* In *Iura* 2 (1951) 214 ss.

pletamente da parte, come scorie inconferenti ed ingombranti, le nozioni romanistiche.

È che noi romanisti non dobbiam credere di poter contribuire, con i nostri studi, al progresso giuridico attraverso l'inquadramento puro e semplice delle risultanze da noi ottenute negli schemi dogmatici o positivi moderni. Il letto di Procuste non è un buon sistema. Ogni diritto ha il suo « linguaggio », vale a dire la sua dogmatica: la comprensione reciproca non può derivare, evidentemente, che da una conoscenza completa dei rispettivi linguaggi. Tutt'al più, può agevolarla l'intesa sul piano superiore e comune della così detta « teoria generale ». Di modo che, se tutto ciò è vero, o si fa del diritto romano per davvero, o tanto vale non farlo, almeno ai fini del progresso giuridico.

Ma se i « civilisti », scoraggiati dal rigorismo di questa tesi, disperando di poter penetrare oltre la « cortina di ferro » rappresentata dall'aspra tecnica degli studi romanistici, abbandonassero il diritto romano a se stesso, ne facessero a meno, si rinchiudessero entro le categorie logiche dei sistemi positivi moderni, non ne deriverebbe una « crisi »? Ebbene, il compianto Carrelli ha già luminosamente dimostrato (*A proposito di crisi del Diritto romano*, in *SDHI*. 8 [1943] 1 ss.) che non vi sarebbe affatto la paventata crisi del diritto romano come scienza. Io vorrei, qui, ribadire quanto ho già affermato altrove (*L'ordinamento giuridico romano* [1949] 10 ss.) e dire che, in tal caso, davvero scoppierebbe una « crisi »: la crisi della coscienza giuridica moderna, come coscienza unitaria dello sviluppo giuridico universale.

Se un mezzo ancora rimane, quanto meno per arrestare o frenare il rovinoso processo di disgregazione della coscienza giuridica moderna, con il conseguente progressivo allontanamento tra i vari diritti positivi nazionali, questo mezzo consiste proprio nel ritorno concorde alla radice comune degli ordinamenti giuridici moderni, vale a dire nel ritorno al diritto romano. Ogni giurista cosciente non può e non deve, pertanto, rifuggire dallo sforzo di accostarsi al diritto romano, anche se esso sia in sé molto gravoso. Consapevoli di ciò, i romanisti, mentre da un lato faranno bene ad industriarsi di tradurre in termini di « teoria generale » i risultati delle loro ricerche, dall'altro lato non devono, a mio avviso, lasciarsi influenzare da preconcetti dogmatici moderni nella loro attività ricostruttiva, che finirebbe altrimenti di essere indipendente, e quindi scientifica. E tanto meno essi devono, è chiaro, ritagliar passi dei *Digesta* per incollarli, più o meno a proposito, in calce agli articoli dei codici moderni.